

	<p align="center">Comune di CASALPUSTERLENGO Provincia di Lodi</p>	<p align="center">Numero</p>	<p align="center">Data</p>
		<p>31</p>	<p>29/09/2020</p>
	<p>Cod. Ente n.10942</p>		

Originale

Deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta pubblica

L'anno 2020 addì 29 del mese di Settembre alle ore 21.00 previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, effettuato l'appello nominale, risultano:

Nominativo:	Presenza	Nominativo:	Presenza
DELMIGLIO ELIA	SI	PAGANI MASSIMO ANTONIO GABRIELE	SI
BENELLI PAOLA RACHELE	SI	PARAZZINI MARIA GRAZIA	SI
BIGNAMI GIANTERESIO	SI	PARMESANI FLAVIO	SI
CAPELLI ROMINA	SI	PESATORI FRANCESCO	SI
CAPUTO LUIGI	NO	RIZZI BEATRICE	NO
COBIANCO MARTA ALICE	SI	ZANI GIUSEPPE TIBURZIO	SI
CONCORDATI GIANFRANCO	NO		
DRAGONI ALESSANDRO	SI		
GALUZZI MARIAGRAZIA	SI		
MUSSIDA PIERO	SI		
NAVA ORIANNA	SI		

Totale presenti: **14**

Assenti : **3**

Assenti giustificati: **0**

Presiede la Sig.ra BENELLI PAOLA RACHELE nella sua veste di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale D'AMICO dott. Davide

Si dà atto che la presente seduta di Consiglio Comunale viene svolta presso la Residenza Municipale rispettando tutte le prescrizioni e disposizioni di legge al fine di assicurare, con i dispositivi e la distanza necessaria, il corretto svolgimento della seduta stessa.

Sono presenti in Aula gli Assessori non consiglieri Sigg.ri: Ferrari, Peviani, Ressegotti e Toniolo.

La Presidente, introdotto l'argomento, dà la parola all'Assessore al Bilancio dott. Mussida che relaziona in merito.

Segue discussione la cui registrazione integrale è agli atti d'ufficio.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'imposta unica comunale, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);
- il comma 654, art. 1, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale prevede che il gettito TARI debba assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti;
- il comma 683, art. 1, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 il quale prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;
- l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 che riconosce la potestà regolamentare dei comuni;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la delibera C.C. n. 19 del 31 luglio 2020, avente per oggetto "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione n. 443/2019 con la quale ARERA ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore; a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un

nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), per omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

- Considerato che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

Richiamati altresì:

- l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario il quale non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- il D.P.R. 158/1999 che disciplina il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

Visto che:

- le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi: a) suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente; b) determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

Dato atto che:

- nell'ambito territoriale cui appartiene il Comune di Casalpusterlengo, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del Decreto Legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;

- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

- precisato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato alla Società DITTA COLOMBO BIAGIO S.R.L. - a far data dal 01/02/2020 in forza del contratto Rep. Nr 02/2020 del 29.05.2020 - avente scadenza il 31/01/2025;

Considerato che, in ottemperanza a quanto previsto dalla Determinazione Arera nr. 2/Drif/2020 del 27 marzo 2020, il gestore nella predisposizione del PEF deve *“nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dal 2020, fare ricorso alle migliori stime possibili dei costi del servizio per il medesimo anno”*;

Preso atto che il soggetto gestore “Ditta Colombo Biagio S.R.L.”, con nota protocollo numero 13563 del 26.06.2020 ha trasmesso all'Ente “Comune di Casalpusterlengo” il Piano Economico Finanziario;

Richiamate infine:

- la deliberazione n. 158/2020 del 5/5/2020 di ARERA avente ad oggetto “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19” con la quale l'Autorità ha stabilito una serie di riduzioni e agevolazioni in favore delle utenze TARI;

- la nota di approfondimento IFEL datata 31 maggio 2020, che, in merito alla deliberazione n. 158/2020 di ARERA nell'ambito della potestà tariffaria comunale in materia di agevolazioni sulla TARI osserva che: *“come già anticipato in premessa, tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell'ampia potestà concessa ai Comuni dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che*

consente dal 2014 ai consigli comunali di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze.”

- Visto che non è fatto alcun divieto per gli Enti, nell’ambito della propria potestà regolamentare, di concedere alle utenze colpite dalle chiusure degli scorsi mesi, alcune agevolazioni di dimensione più generosa rispetto a quanto dettato dall’Autorità con specifica deliberazione sopra menzionata;

- Tenuto conto che le misure di contenimento dell'emergenza hanno avuto un inevitabile riflesso economico sul tessuto produttivo del territorio comunale, incidendo negativamente sull’attività di numerose imprese;

- Atteso che a fronte delle pesanti conseguenze di tale situazione epidemiologica sull'economia della comune, l'Amministrazione comunale ha inteso costruire un incisivo percorso di rilancio;

- Rilevato che nell'ambito di tale tematica, in accordo con le principali categorie del commercio, dell'artigianato e produttive, è stata individuata la necessità di adottare provvedimenti volti al sostegno delle attività economiche coinvolte, tramite azioni dirette da parte dell'Amministrazione comunale, fra le quali la previsione di particolari riduzioni TARI rivolte alle categorie economiche più colpite;

Richiamato l’atto C.C. n. 30 del 29.09.2020 avente per oggetto: “APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI”;

- Visto in particolare l’art. 21 del vigente regolamento Comunale in materia di TARI avente per oggetto “*Ulteriori riduzioni ai sensi dell’art. 1, comma 660, della legge 147/2013 come modificato dall’articolo 2 della legge n. 68/2014*”;

- Considerato che con l'applicazione della riduzione della tariffa di cui all’articolo regolamentare sopra menzionato, si soddisfa l'esigenza di tamponare, per quanto possibile, i dannosi effetti a livello economico prodotti dall'emergenza sanitaria e nel contempo si ottempera ampiamente alle disposizioni contenute nella deliberazione n. 158/2020 di ARERA;

Atteso che per il finanziamento delle agevolazioni di cui all’art. 21 del vigente regolamento comunale (delibera CC n. 19/2020 nonché delibera C.C. n. .../2020) è stato previsto un apposito stanziamento di spesa a carico del bilancio di previsione 2020/2022 per l’anno 2020, per un totale iniziale di € 220.325,00 e confermato in sede di determinazione definitiva;

Preso atto che l'art. 58 quinquies del D.L n. 124/2019 modifica la disciplina del metodo normalizzato per la determinazione della TARI al fine di equiparare (in termini di coefficienti da utilizzare per il calcolo della tassa) gli studi professionali alle banche e agli istituti di credito;

Tenuto conto che per l’anno 2020 i costi vengono pertanto distribuiti secondo i seguenti pesi percentuali:

- 70,00 % a carico delle utenze domestiche;
- 30,00 % a carico delle utenze non domestiche.

Visto il Piano economico finanziario redatto dal servizio Ecologia, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A), completo della relazione di accompagnamento;

Tenuto presente che è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TA.RI) per le utenze domestiche e non domestiche (allegato “B” e “C”), determinate sulla base del PEF come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti;

Ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, entro i limiti stabiliti dallo stesso D.P.R., così come risulta dagli allegati “A” e “B” sopra menzionati;

Ritenuto di non avvalersi del facoltà riconosciuta ai comuni dal comma 5, art. 107 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (cura Italia) convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, di approvare le tariffe TARI 2019 anche per l'anno 2020, in deroga all'art. 1 commi 654 e 683 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, con determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020 entro il 31 dicembre 2020, ripartendo in tre anni, con decorrenza 2021, l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019;

Richiamati:

- l' art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; - Art. 1 comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che le tariffe e le aliquote deliberate dagli enti locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 15-bis del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34 (decreto crescita) convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale prevede che “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

Visto che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Ritenuto di approvare le tariffe 2020 della tassa sui rifiuti (TARI);

Considerato che l'art. 138 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) in materia di Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 stabilisce l'abrogazione anche del comma 779 dell'art. 1 della Legge 160/2019;

Rinviato al 30 settembre 2020 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2020 (conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 34/2020 - comma 3 bis dell'articolo 106);

Considerato che tale proposta è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 25.09.2020;

Dato atto che, ai sensi dell'art.1, comma 666 della Legge n. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, nella misura fissata dalla Provincia di Lodi;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-patrimoniale dell'ente;

Visto che sulla proposta n. 42/2020 il Responsabile del Servizio ed il Responsabile del Servizio Finanziario hanno espresso i rispettivi pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 che si allegano;

Procedutosi alla votazione si ha il seguente esito:

consiglieri presenti e votanti: n. 14

con voti:

- favorevoli: n. 10
- contrari: n. 4 (Benelli, Pagani, Parazzini, Cobianco)
- astenuti: //

resi per alzata di mano e proclamati dalla Presidente

DELIBERA

1. di prendere atto del contenuto del Piano Economico Finanziario TARI anno 2020, come da allegato "A" alla presente determinazione;
2. di determinare le tariffe TARI sulla base dei costi individuati nel PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI anno 2020, di cui al punto 1);
3. di approvare le tariffe relative alla tassa sui rifiuti (IUC-TARI), anno 2020, indicate nei prospetti – allegato "B" (utenze domestiche) ed allegato "C" (utenze non domestiche) – quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di tenere conto, per quanto motivato ed illustrato in premessa, delle riduzioni tariffarie approvate con regolamento comunale con atto CC n. 19/2020 nonché con atto CC n. 43/2020 ammontanti complessivamente ad euro 220.325,00 e previsti al capitolo 1386 del bilancio 2020;
5. di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla provincia, come previsto dall'art. 1 comma 666 della legge di stabilità 2014;
6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti:

- favorevoli: n. 10
- contrari: n. 4 (Benelli, Pagani, Parazzini, Cobianco)
- astenuti: //

resi per alzata di mano e proclamati dalla Presidente

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 42**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/09/2020

Il Responsabile del Servizio
Faruffini Mariagrazia

Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/09/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Bosoni Maria Claudia

Originale

Il Presente verbale, viene letto e sottoscritto come segue.

LA PRESIDENTE
Arch. BENELLI PAOLA RACHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'AMICO Dott. Davide
